



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA**

Viale I Maggio s.n. – 71100 Foggia – Italia- Fax 0881/660390;e-mail: [procura.foggia@giustizia.it](mailto:procura.foggia@giustizia.it)

Foggia, 29 APR. 2015

N. protocollo: 54/15 Decreto

**OGGETTO: Documento informativo sulle proposte di tirocini e stage (integrazione al progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Foggia per il triennio 2014-2016).**

In relazione alle proposte di tirocini formativi e stage, questo Ufficio ritiene di dover seguire le indicazioni contenute nella risoluzione del 29.4.2014 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura e di dar luogo alla elaborazione del presente documento, costituente parte integrante del Progetto Organizzativo dell'Ufficio per il biennio 2014-2016 di cui al decreto n. 93 del 25.11.2013, la cui elaborazione, pur non essendo richiesta da alcuna norma di legge, viene auspicata dall'Organo di Autogoverno nella predetta risoluzione.

Presso questo Ufficio è possibile svolgere un tirocinio formativo secondo le modalità previste dall'art. 73 d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013, come modificato dall'art. 50 comma 2 d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014.

E' stato nominato magistrato coordinatore dei tirocini la dr.ssa Laura GUIDOTTI.

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi". Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 bis e ter del d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013, come modificato dall'art. 50 comma 2 d.l. 90/2014, modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio.

Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

In data 22.1.2015, è stato predisposto il **mansionario** relativo all'attività dei tirocinanti presso questo Ufficio, nel quale si è precisato anzitutto che, come stabilito nella risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, i tirocinanti non possono essere destinati allo svolgimento di attività nelle Segreterie.

La formazione dei tirocinanti non deve rivestire soltanto un carattere pratico, bensì consistere anche nella partecipazione ai corsi di formazione decentrata, organizzati per i magistrati, nonché ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati ed organizzati, con cadenza almeno semestrale, secondo programmi che sono indicati per la predetta formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

In particolare, come indicato nel mansionario, gli ammessi allo *stage* possono svolgere in relazione a ciascuna fase procedimentale le seguenti attività.

#### Attività nel corso delle indagini preliminari:

In relazione a questa fase procedimentale, il tirocinante dovrà principalmente occuparsi delle attività di supporto nell'esame dei fascicoli che risultano ancora pendenti in fase di indagini preliminari e del controllo dello stato del ruolo del singolo Magistrato affidatario. In particolare, si occuperà, compatibilmente con le esigenze del segreto investigativo valutate dal Magistrato affidatario:

- a) della verifica della struttura del fascicolo delle indagini preliminari al fine di analizzare le varie fasi in cui si articolano queste ultime, dalla iscrizione alla definizione del procedimento, previo discussione con il Magistrato affidatario;
- b) dell'analisi dei fascicoli (sia a mod. 21 che a mod. 44) a lui sottoposti dal singolo magistrato, verificando quelli per i quali sia possibile addivenire a forme rapide di definizione per improcedibilità o per estinzione del reato, previo studio e discussione dei relativi istituti;
- c) dell'analisi dei fascicoli a lui sottoposti dal singolo magistrato, verificando se vi sia la necessità di assumere determinazioni con riferimento alla necessità di acquisire determinate prove, di richiedere l'emissione di provvedimenti cautelari personali o

- reali o di formulare richieste di incidente probatorio, previo studio dei relativi istituti;
- d) della redazione di bozze di provvedimenti (richieste di archiviazione, avvisi *ex art. 415 bis c.p.p.*, decreti di citazione a giudizio, richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di emissione di decreto penale di condanna, richieste di giudizio direttissimo), previa analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato affrontate e studio dei vari istituti processuali;
  - e) della selezione degli atti da trasmettere al Giudice a sostegno delle varie richieste.

Nel corso dello svolgimento delle attività indicate, il tirocinante procederà alla redazione di un archivio informatico con riferimenti a dottrina e giurisprudenza in ordine alle questioni giuridiche più rilevanti e controverse affrontate nella redazione delle bozze di provvedimento, ovvero emerse nello studio dei vari fascicoli. Il tirocinante, inoltre, procederà alla redazione di un archivio informatico contenente i modelli dei principali provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari.

#### Attività in relazione alla partecipazione alle udienze dibattimentali e camerali:

Il tirocinante con riferimento alle udienze dibattimentali, preliminari o di sorveglianza a cui parteciperà il Magistrato affidatario svolgerà un ruolo di supporto, collaborando anche nella redazione di eventuali scritti da sottoporre all'attenzione del Giudice o del Collegio.

Egli in particolare supporterà il Magistrato affidatario:

- a) nella preparazione dell'udienza, con lo studio dei fascicoli indicatigli;
- b) nella ricostruzione della vicenda sottoposta alla cognizione del Giudice, mediante la redazione di una „scheda di procedimento“;
- c) nel riordino degli atti del fascicolo di ufficio, verificando che siano presenti le copie di tutti i verbali di udienza e degli atti già prodotti, e nella loro estrapolazione in relazione alla specifica attività dibattimentale da svolgersi;
- d) nella individuazione delle eventuali questioni preliminari che potranno insorgere al dibattimento e nel loro studio, con analisi dell'argomento di diritto processuale sia sotto il profilo dottrinario che giurisprudenziale e con la preparazione di un'apposita relazione;
- e) nella verifica degli adempimenti preliminari all'udienza (citazione testi, estrapolazione della documentazione da produrre a dibattimento e redazione di un indice ragionato della stessa);
- f) nella raccolta e nell'esame dei verbali di udienza dibattimentale, predisponendo apposite schede ai fini della requisitoria finale;
- g) nello studio e nell'analisi delle varie questioni di diritto sostanziale emerse nel corso del dibattimento e da affrontare al fine di sostenere l'accusa in giudizio.

Il tirocinante approfondirà le questioni di diritto sostanziale e processuale sottoposte dal Magistrato affidatario, redigendo sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza, anche avvalendosi dell'accesso alle banche dati delle principali riviste giuridiche accessibili mediante il sito della Scuola Superiore della Magistratura.

Il tirocinante, inoltre, qualora possedesse i titoli di cui all'art. 72 comma 1 a) r.d. 12/1941 (ovverosia qualora frequenti il secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali), potrà svolgere le funzioni di Pubblico Ministero di udienza innanzi al Giudice Monocratico, anche di supporto al Magistrato affidatario e/o al suo delegato.

Attività in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti emessi dagli organi giudicanti:

Il Magistrato affidatario potrà sottoporre al tirocinante le decisioni adottate da parte degli organi giudicanti al fine di cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito in linea ovvero contrastanti con le determinazioni assunte dall'Ufficio e di analizzarli alla luce della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, egli affiancherà il Magistrato affidatario:

- a) nella raccolta e nell'esame dei provvedimenti emessi dal Tribunale per il Riesame e delle sentenze del Tribunale, redigendo apposite schede nelle quali riassumere le ragioni della decisione;
- b) nell'analisi delle questioni in diritto prese in esame nei provvedimenti sopra indicati, verificando la conformità delle soluzioni adottate agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità;
- c) nella redazione di apposite schede, nelle quali verranno riportati gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali favorevoli e contrari alle soluzioni che in relazione alle singole questioni in diritto sono state fatte proprie dagli organi giudicanti;
- d) nella verifica della congruità della motivazione sotto il profilo di cui all'art. 606 comma 1 e) c.p.p.;
- e) nella redazione di bozze di provvedimenti (atti di appello o ricorsi per cassazione).

All'esito dell'ammissione allo *stage* è predisposto un **progetto formativo individuale** in cui sono precisati le modalità di svolgimento del tirocinio, i dati del tirocinante e del magistrato affidatario nonché gli obblighi ed oneri del tirocinante, che sono i seguenti:

- Seguire le indicazioni del Coordinatore e del Magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
- Rispettare il divieto di avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio.
- Rispettare il divieto di esercitare attività professionale innanzi a questo Ufficio e di rappresentare o difendere, anche nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si svolgeranno dinanzi al Magistrato affidatario o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
- Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Rispettare gli orari concordati con il Magistrato affidatario.
- Seguire i corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, che vengano proposti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Sottoscrivere un contratto di assicurazione per la copertura degli infortuni sul lavoro, atteso che per espressa previsione legislativa lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgere per lo Stato di alcun obbligo previdenziale od assicurativo.

All'esito del tirocinio viene rilasciata un'**attestazione della frequenza**, corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

All'esito del periodo di tirocinio, il Procuratore della Repubblica rilascerà un'attestazione in cui si indicherà la positiva o negativa partecipazione, l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività svolte, sottolineando anche i profili di eccellenza che si siano manifestati.

A seguito dell'interpello indetto tra i magistrati dell'Ufficio nel dicembre 2014, questi hanno manifestato la disponibilità ad essere affidatari di dieci tirocinanti.

In data 23.12.2014, pertanto è stato indetto un bando per la presentazione delle domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Foggia ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013, come modificato dall'art. 50 comma 2 d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014.

Sono state presentate domande di ammissione da parte di n. 12 dottori laureati in Giurisprudenza, tuttavia due di questi non possedevano i requisiti necessari per l'ammissione e pertanto sono stati ammessi n. 10 tirocinanti, anche se la dr.ssa **DEL VECCHIO Anna** ha manifestato l'intenzione di non partecipare al tirocinio.

Con provvedimento del 12.3.2015, è stato stabilito che il dott. **MAZZAMURRO Giuseppe** fosse assegnato al dott. **RICCIO Giuseppe**, la dr.ssa **PALUMBO Antonietta** fosse assegnata alla dr.ssa **PENSA Rosa**, la dr.ssa **RUSSO Valentina** fosse assegnata alla dr.ssa **DE MARTINO Paola**, la dr.ssa **MORES Antonia** fosse assegnata alla dr.ssa **PETRILLI Dominga Lucia**, il dott. **ANGELICCHIO Giovanni** fosse assegnato alla dr.ssa **GUIDOTTI Laura**, il dott. **DI FLORIO Mattia** fosse assegnato alla dr.ssa **GRAVINA Maria Giuseppina**, il dr. **RICCIO Raffaele** fosse assegnato al dr. **BAFUNDI Vincenzo Maria**, il dott. **PIANOFORTE Donato** fosse assegnato al dott. **DE LUCA Pasquale Maria Giovanni** e la dr.ssa **FIDANZA Loredana** fosse assegnata al dott. **DI GIOVANNI Andrea**.

Tutti i tirocinanti, ad eccezione della dr.ssa **RUSSO Valentina Gloria** (che ha iniziato il tirocinio in data 13.4.2015), hanno iniziato l'attività in data 9.4.2015 ed in quella data hanno fornito prova di aver sottoscritto un contratto di assicurazione per la copertura degli infortuni sul lavoro e hanno sottoscritto, unitamente al magistrato affidatario, al coordinatore dei tirocini ed al Procuratore della Repubblica, il **progetto formativo individuale**.

In data 15.4.2015, è pervenuta una domanda di ammissione al tirocinio da parte del dott. **PATETE Giuseppe**, il quale, anche alla data di scadenza del bando emesso in data 23.12.2014, risultava in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al tirocinio.

Si disponeva che anche il dott. **PATETE Giuseppe** fosse ammesso al tirocinio formativo, tenuto conto che anche il predetto dott. **PATETE** era in possesso dei requisiti richiesti, che uno dei magistrati che avevano dato la disponibilità all'affidamento di un tirocinante (in conseguenza della rinuncia manifestata dalla dr.ssa **DEL VECCHIO ANNA**) era rimasto privo di assegnazione, che la domanda del dott. **PATETE** era stata l'unica a giungere fuori termine e che vi era un interesse dell'Ufficio al suo accoglimento. Si disponeva pertanto che il dott. **PATETE Giuseppe** fosse assegnato alla dr.ssa **Paola PALUMBO**.

Il dott. **PATETE Giuseppe** iniziava l'attività formativa in data 28.4.2015, giorno in cui ha fornito prova di aver sottoscritto un contratto di assicurazione per la copertura degli infortuni sul lavoro e ha sottoscritto, unitamente al magistrato affidatario, al coordinatore dei tirocini ed al Procuratore della Repubblica, il progetto formativo individuale.

Si allegano:

- provvedimento 389 prot. int. del 23.12.2014;
- provvedimento 30 prot. int. del 22.1.2015;
- provvedimento 31 del 12.3.2015;
- provvedimento 35 del 30.3.2015;
- provvedimento 39 del 7.4.2015;
- provvedimento 47 del 22.4.2015.

Il presente provvedimento viene depositato in Segreteria per la comunicazione ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti dell'Ufficio. Tutti i magistrati, entro 10 giorni dalla comunicazione, potranno depositare nella Segreteria osservazioni e suggerimenti scritti che, alla scadenza del termine predetto, saranno trasmessi con il presente e le eventuali controdeduzioni al Consiglio Giudiziario.

La Segreteria è incaricata della trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ed al Sig. Presidente del Tribunale di Foggia.

Copia del presente provvedimenti è altresì comunicata al Dirigente Amministrativo.

Si dispone, infine, che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet della Procura della Repubblica di Foggia e sia data adeguata pubblicizzazione mediante comunicazione alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, all'Ordine degli Avvocati di Foggia ed alla Scuola di Specializzazione per Professioni Legali dell'Università degli Studi di Foggia.

Provvedimento redatto con la collaborazione del Sostituto Procuratore, dr.ssa Laura GUIDOTTI, Magistrato Coordinatore dei Tirocini.

**Il Procuratore della Repubblica**  
**dr. Leonardo LEONE DE CASTRIS**  
